



**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL TORBIDO**
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

COPIA	Numero	Data
	31	26/04/2017

OGGETTO Adesione alla società consortile **ASMENET Calabria CST – Centro Servizi Territoriale per l'innovazione locale.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, nella sala delle adunanze presso la sede dell'Unione, si è riunito il **Consiglio dell'Unione**, convocato su determinazione del VicePresidente ai sensi dell'art. 39, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, come da avvisi del 07/04/2016 e 20/04/2017, in seduta ordinaria sotto la Presidenza del Sig. **Salvatore Fuda** in sessione pubblica di seconda convocazione, nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti	N.	Cognome e Nome	Presenti
1	FUDA SALVATORE (VicePresidente)	SI	11	RASCHELLA' DAMIANO (Consigliere)	NO
2	CRIMENI LAURA (Consigliere)	SI	12	IERACI LORENA (Consigliere)	SI
3	RITORTO LIDIA (Consigliere)	SI	13	ROMEO COSIMO (Consigliere)	SI
4	MODAFFERI RICCARDO (Consigliere)	NO	14	VESCIO MARIA F. (Consigliere)	SI
5	NAPOLI ISIDORO (Consigliere)	SI	15	AMEDURI MARCO (Consigliere)	NO
6	COLUCCIO GIUSEPPE (Consigliere)	SI	16	LIMONCINO NICOLA (Consigliere)	SI
7	MESITI PASQUALE (Consigliere)	SI	17	CARABETTA MARIA T. (Consigliere)	SI
8	LOIERO VINCENZO (Consigliere)	SI	18	PUGLIESE VINCENZO (Consigliere)	SI
9	LUPIS DOMENICO S.P. (Consigliere)	NO	19	ALI' WILLIAM (Consigliere)	NO
10	ANDRIANO' NICOLA (Consigliere)	NO			

Presenti: 12 + il VicePresidente; Assenti 6

Partecipano alla seduta i Sindaci dell'Unione:

N.	Cognome e Nome	Presenti	N.	Cognome e Nome	Presenti
1	LEONCINI SALVATORE	NO	4	VESTITO DOMENICO	SI
2	IMPERITURA GIORGIO	SI	5	VUMBACA PINO	NO
3	RASCHELLA' STEFANO FILIPPO	SI			

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Arturo Tresoldi**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo Statuto dell'Unione;
- Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l'azione della **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3- comma 1- lett. b della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Valentina Suraci

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l'azione della **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3- comma 1- lett. b della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Anna Maria Commisso

Il Vice Presidente cede la parola all'Assessore Vestito, il quale relaziona sull'argomento precisando che si tratta di aderire alla società consortile Asmenet, Società a Partecipazione Pubblica, al fine di acquisire quei necessari servizi informatici, di cui attualmente l'Unione è sprovvista. Attraverso l'adesione alla suddetta società e dietro pagamento di un costo annuo di 0,05 centesimi ad abitante si potranno avere tutta una serie di servizi informatici, tra l'altro obbligatori a favore dell'Unione.

Il consigliere Limoncino chiede perché non sono state fatte delle scelte diverse, tenuto conto che sul mercato esistono altre opzioni.

Il Vice Presidente Fuda ribadisce che le scelte erano necessarie in quanto i servizi sono obbligatori e tra l'altro vengono garantiti con un costo annuo di solo 1.044 euro notevolmente più basso rispetto a quello operanti sul libero mercato.

Si allontanano i consiglieri Mesiti e Crimeni.

Presenti n. 11, compreso il Vicepresidente

Premesso:

- che i servizi di e-Government si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente connesse al territorio di competenza e che le ridotte dimensioni organizzative e finanziarie, il fabbisogno di competenze professionali elevate, nonché un'offerta di mercato a basso potenziale contrattuale rendono spesso difficile per i Comuni medio-piccoli realizzare progetti che consentano lo svolgimento di attività di amministrazione digitale del territorio;
- che occorre, pertanto, ampliare i bacini d'utenza, rendendo così possibile l'erogazione di servizi che richiedono un più vasto territorio e una più ampia platea di destinatari;
- che per realizzare forme di integrazione — mirate a favorire una gestione di servizi e compiti in scala strategicamente ed economicamente più congruente — occorre realizzare processi di unificazione o di strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di poli di servizio specializzati;
- che è quindi necessaria l'esistenza di strutture di servizio che avviino e supportino il processo di erogazione di servizi di e-government e, facendosi carico della gestione, mettano a disposizione di un'aggregazione di comuni le risorse tecnologiche e il know how indispensabili;
- che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Calabria è stato siglato il 21 aprile 2005 dal Ministero dell'Economia e, delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e dalla Regione Calabria, un "Accordo di Programma Quadro (APQ) Società dell'informazione per la realizzazione di interventi finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della Società dell'Informazione";
- che tale Accordo si pone come obiettivo la concretizzazione e il potenziamento di alcune delle linee strategiche previste dal Piano regionale per la Società dell'Informazione, mediante la diffusione dell'Information & Communication Technology nei settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi, in linea con i piani e i programmi nazionali del MIT, e che a tal fine sono destinate specifiche risorse ripartite tra CIPE, con la delibera n.17/03, e fondi europei POR 2000-2006;

- che nell'ambito del citato APQ è stata prevista l'attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST) che hanno l'obiettivo di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il digital-divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e di realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-government;
- che la costituzione di Centri Servizi Territoriali (CST) ha permesso di cogliere sinergie organizzative, tecnologiche ed economiche necessarie per il raggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della quantità e della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese che singolarmente i piccoli comuni non possono raggiungere;
- che la Seconda fase di attuazione dell'e-Government che ha avuto come obiettivo principale l'allargamento dei processi di innovazione già avviati, sia per ciò che riguarda la realizzazione e il riuso dei servizi per cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione di servizi infrastrutturali;
- che tale Seconda fase di attuazione, approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali nella seduta del 26 novembre 2003, ha previsto la costituzione di Centri di Servizio Territoriali (CST) successivamente denominati anche Alleanze Locali per l'innovazione (ALI);
- che i CST/ALI hanno rappresentato lo strumento mediante il quale gli Enti aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno, hanno attuato la cooperazione intercomunale finalizzata allo sviluppo del governo elettronico e alla gestione condivisa dei progetti di innovazione tecnologica e gestionale;
- che con la convenzione del 22/11/06 sottoscritta tra Asmenet Calabria e la Regione Calabria è stata approvata la proposta progettuale, ammessa a cofinanziamento del costituito CST ASMENET CALABRIA. Il progetto ha consentito la realizzazione dell'infrastruttura abilitante l'erogazione dei servizi del CST ed è stato concluso il 31/12/2010;
- che Asmenet Calabria, in data 30/06/2009, ha sottoscritto la convenzione con il CNIPA, per il cofinanziamento del progetto ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione), che ha visto la realizzazione di attività formative, consulenziali e di affiancamento in particolare sui servizi digitali, ed ha concluso questo progetto il 31/12/2010.
- è in corso la terza fase di attuazione dell'e-Government, che ha come obiettivo principale l'allargamento dei processi di innovazione già avviati, sia per ciò che riguarda la realizzazione e il riuso dei servizi per cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione di servizi infrastrutturali;
- che è necessario adempiere agli obblighi dettati dai continui adempimenti normativi, in materia di dematerializzazione e amministrazione digitale, derivanti in particolare dal Codice dell'amministrazione digitale (a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 .n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 - convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135), e dal D. LGS. N.179 del 18/10/2012.

PRESO ATTO CHE

- i CST/ALI sono stati costituiti da forme aggregative autonome tra Enti locali che hanno condiviso la modalità organizzativa della gestione in forma associata di funzioni, quale strumento che ha consentito non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare economie di scala in relazione ai costi fissi di ogni singolo servizio reso;
- l'aggregazione, che ha dato vita al CST Asmenet Calabria, ha assunto la forma di società consortile a r.l., a esclusiva partecipazione pubblica, essendo questa ben rispondente alla duplice esigenza di responsabilizzare i Comuni in un ruolo attivo sia nel definire obiettivi e strategie sia nell'esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della società e di consentire snellezza nelle procedure e rapidità nelle decisioni operative;
- che Asmenet Calabria è una struttura interamente pubblica operante dal 2005 come Centro Servizi Territoriali (CST) per conto degli oltre 300 Enti Locali calabresi associati ad oggi. Promossa e finanziata da DigitPA, e dalla Regione Calabria, si è già distinta a livello nazionale per aver consentito ai Comuni Soci di risultare primi in classifica per trasparenza amministrativa e per i SUAP, accreditati nell'ambito della procedura IMPRESA IN UN GIORNO. Oltre al SUAP, il CST ha al proprio attivo diversi servizi, riportati sul sito istituzionale della società all'indirizzo www.asmenetcalabria.it;
- il know how, l'esperienza con gli enti locali di Asmenet Calabria rappresentano un patrimonio unico nel territorio regionale;

CONSIDERATO CHE

- i continui nuovi adempimenti in materia di dematerializzazione e amministrazione digitale (Codice dell'Amministrazione Digitale, Agenda digitale, D. LGS. N.179 DEL 18/10/2012) rendono indispensabile il supporto di una struttura con adeguate competenze professionali e specifico know how;
- che il CST ASMENET Calabria rappresenta - sia sotto il profilo aggregativo che organizzativo e funzionale - una struttura dotata delle specifiche competenze e esperienze necessarie in materia;
- per aderire ad ASMENET Calabria, a norma dell'art.6 dello statuto societario, e così come modificato con delibera assembleare del 26 ottobre 2010, occorre sottoscrivere una quota pari a 0,5 €/abitante per i Comuni e 0,05 €/abitante per le Province, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, con la clausola che ciascun sottoscrittore sarà tenuto al versamento di una complessiva somma non superiore ad Euro 5.000,00, al fine di porre un tetto massimo all'impegno finanziario di ciascun socio, per un importo per questo ente di € **1.044,10**;
- che ai sensi del D.Lgs .267/00 e s.m.i (TUEL), la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, non si applica nella fattispecie quanto previsto di cui all'art.2 comma 28 della Legge finanziaria 2008 in quanto Asmenet Calabria non rientra nelle previsioni degli artt. 31, 32 e 33 del citato decreto legislativo.

RITENUTO CHE

- questo Ente ritiene strategico l'obiettivo di aderire alla Asmenet Calabria, naturale sviluppo delle azioni intraprese di gestione associata e coordinata di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire dei relativi servizi;

VISTO

- lo statuto con atto di repertorio N. 77397 del 20/06/2011 dell'Avv. Antonio Andreacchio Notaio in Soverato iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con il quale - in conformità al D. Lgs. 267/00 e s.m.i (TUEL) - della società consortile ASMENET Calabria a r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ) e capitale sottoscritto per Euro 87.613,00 (ottantasettemilaseicentotredici virgola zerozero), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro n. 02729450797, al Numero REA CZ 9 175417;
- la legislazione nazionale, regionale e comunitaria in tema di governo elettronico e amministrazione digitale;
- l'art. 3, comma 27 della legge 244/2007, che stabilisce comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3, comma 28 della stessa legge n. 244/2007 che prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che la partecipazione alla società Asmenet Calabria è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare nel settore dell'e-Government;
- Visti i pareri previsti ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i (TUEL);

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

A unanimità di voti, resi e verificati nelle forme e modi di legge,

Presenti 11, votanti 11.

Con voti: favorevoli 11; astenuti /; Contrari /;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00 e s.m. e i. (TUEL), l'adesione alla società consortile a r.l. ASMENET Calabria, al fine di usufruire dei servizi erogati;
- 2) di approvare lo Statuto della Società consortile ASMENET Calabria, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di attribuire, ai fini di assicurare continuità aggregativa con le precedenti esperienze realizzate, alla società consortile ASMENET Calabria il ruolo di capofila e in tale veste di conferirgli fin d'ora mandato per presentare in nome e per conto dell'ente istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di finanziamento pubblici;
- 4) di impegnare, in particolare, Asmenet Calabria, alla predisposizione di quanto necessario ai fini della partecipazione di questo Ente alle varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e

comunitari;

- 5) di dare atto che la spesa connessa alla sottoscrizione di una quota societaria, in relazione al numero degli abitanti al 31.12.2016 è pari a 20.882 (euro 0,05 per abitante), da versare sul CC. della DEUTSCHE BANK S.P.A - IBAN 1T 69 F 03104 03599 000000822672;
- 6) di dare mandato al Presidente pro tempore per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Il Presidente stante l'urgenza dell'approvazione del presente atto, invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dello stesso.

IL CONSIGLIO

Presenti 11, votanti 11.

Con voti: favorevoli 11; astenuti /; Contrari /;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegato "A" al Rep. 76897

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile e del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ).

L'organo di amministrazione può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

OGGETTO

Articolo 5 - Scopo ed oggetto sociale

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consorili la società garantirà che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote.

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Calabria attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico;
- sostenere gli associati nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali e nell'attivazione di politiche di sviluppo ecocompatibili.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti

all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa.

In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;
2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;
4. Interscambio delle informazioni e condivisione delle competenze amministrative e gestionali
5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);
6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;
7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, etc.);
9. Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;
10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;
11. Erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;
12. Produzione informativa, reportistica, studi;

13. Erogazione e gestione di interventi di risparmio energetico (ESCO ENERGY SERVICE COMPANY);

14. Promozione e gestione di impianti basati sulle energie rinnovabili;

15. Gestione delle attività necessarie per l'ottenimento dei cosiddetti "Certificati Verdi" e dei "Certificati Bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione.

16. Attività di supporto agli associati per la gestione di servizi economici - gestionali in forma associata, ivi compresa quella catastale e quella delle entrate tributarie e non.

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

La società potrà, altresì, acquisire partecipazioni in società ed enti, porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, purché non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.Lgs 385/93.

La società, al fine del contenimento dei costi, opererà, in via prioritaria, mediante l'utilizzo di personale:

- comando e/o distaccato, dai soci e/o da loro strutture aggregative, ivi comprese consorziate o controllate e/o da società specializzate nel rispetto della normativa vigente;
- a contratto di collaborazione a progetto, occasionale e/o nelle altre forme previste dalla

vigente normativa.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dal Consorzio Asmez, consorzio nazionale per l'innovazione tecnologica e gestionale della pubblica amministrazione locale, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 1, codice fiscale 06781060634.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 6 - Capitale sociale e soci

Il capitale sociale sottoscritto versato ed esistente è pari ad Euro 91.315,00 (noventunomilatrecentoquindici virgola zerozero) diviso in quote come per legge. In data 26 Ottobre 2010, con verbale di assemblea modificativo dello statuto sociale a mio rogito, è stato deliberato l'aumento scindibile di capitale sociale per Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e quindi fino ad Euro 185.348,00 (centottantacinquemilatrecentoquarantotto virgola zero zero), con un sovrapprezzo di emissione pari a 4 (quattro) volte la quota di capitale sottoscritta, corrispondente ad ideali Euro 0,4 (zero virgola quattro) per ciascun abitante degli enti consorziati, con la clausola che ciascun sottoscrittore sarà tenuto al versamento di una complessiva somma non superiore ad Euro 5.000,00, al fine di porre un tetto massimo all'impegno finanziario di ciascun socio e con l'avvertenza che, nei predetti casi di superamento del tetto massimo di versamento, la somma eccedente gli Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) e quindi non dovuta dal socio sottoscrittore, verrà idealmente imputata a riduzione del sovrapprezzo di emissione deliberato; il predetto aumento di capitale dovrà

essere sottoscritto, e quindi eseguito, entro e non oltre il 30 aprile 2012 ed è stato offerto in opzione ai soci che dovranno esercitarlo entro il 31 gennaio 2011 previa comunicazione che l'organo amministrativo dovrà inviare a tutti i soci, entro e non oltre il 10 dicembre 2010, con qualsiasi mezzo (posta elettronica anche certificata, fax o altro) comunque idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da enti locali e/o da loro forme aggregative. Ciascuno di essi può sottoscrivere una quota di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri abitanti, moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro. Per le Province, Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme aggregative di enti locali la quota di capitale sarà ottenuta dividendo per 10 (dieci) il numero di abitanti moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti,

Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 - Strumenti di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 codice civile.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle

imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 10 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 e dal successivo articolo 13 in tema di diritto di voto.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO

Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.

Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il

numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.

Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.

Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dal completamento della procedura suindicata.

Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore di società controllate.

Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più

ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito.

Articolo 12 - Recesso

Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art. 2497-quater codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

■ soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate, garantendo un'adeguata rappresentanza dei piccoli enti, ed esercitano il controllo sul programma della società. Inoltre esercitano il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione attraverso adeguati strumenti.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, le materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dei soci da assumersi con consultazione scritta e/o consenso manifestato per iscritto, ai sensi del successivo articolo 15, sono approvate, in sede di prima consultazione, con la maggioranza numerica dei soci consorziati ed aventi diritto di voto.

Qualora entro il termine che verterà fissato per la ricezione della decisione di ciascun socio non si dovesse raggiungere il predetto quorum deliberativo, potrà essere disposta una seconda consultazione e/o richiesta di consenso espresso per iscritto; in tal caso le decisioni dei soci sono approvate con tanti voti costituenti la maggioranza dei voti ricevuti entro la data fissata per la ricezione.

Qualora le decisioni dei soci sono assunte con il sistema assembleare di cui al successivo art. 16 e seguenti, le decisioni dei soci sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.

Articolo 14 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 15- Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16- Decisione dei soci assunta con metodo assembleare

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

Articolo 17- Forme e luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita

quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 18- Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del

calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 19 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.

Si applica l'art. 2375, Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 20- Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio, scelto nell'ambito di una terna di soggetti designati dal Consorzio Asmez, con sede in

Napoli alla Via G. Porzio centro direzionale isola G1, codice fiscale 06781060634.

Articolo 21- Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono assumere la carica di amministratore unico e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.

Articolo 22- Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento della sua sostituzione.

Articolo 23 -Poteri dell'organo amministrativo

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dei soci.

L'organo amministrativo è investito altresì del potere di redigere e approvare eventuali regolamenti per il miglior funzionamento della società consortile e per meglio disciplinare i rapporti tra i soci.

Articolo 24- Rappresentanza della società

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'amministratore unico.

Articolo 25- Compenso dell'amministratore unico

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso fisso annuale pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero) rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat rispetto

all'anno precedente nonché, nel caso di realizzazione ed esecuzione di progetti comunque finanziati, un compenso giornaliero, per ogni giornata lavorativa, determinato nella misura massima consentita dalle vigenti norme regolatrici dei finanziamenti attivati per la realizzazione dei detti progetti.

CONTROLO SULL'ATTIVITA' SOCIALE

Articolo 26- Poteri di controllo dei soci

■ soci hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

■ soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tal fine l'organo amministrativo predispone strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza delle attività;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità delle attività, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con eventuale qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Articolo 27- Organi di controllo

Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabile ovvero il collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, Codice Civile.

Articolo 28- Composizione e durata del collegio sindacale

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così come modificato dal D.Lgs. n.6 del 2003.

Articolo 29- Revisore contabile

Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di

controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 30- Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31- Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati in particolari riserve per essere reinvestiti nella realizzazione di progetti e servizi a favore dei soci. Soltanto in via eccezionale e del tutto marginale, gli utili potranno essere distribuiti secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

F.to: PAGANO UMBERTO, ANDREACCHIO ANTONIO- NOTAIO. Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, a norma dell'art.23 del D.P.R. 07/03/2005 n. 82 modificato dall'art.26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235. Si trasmette nei termini di registrazione, ad uso del Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Salvatore FUDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Arturo Tresoldi

Prot. n. 68 del 09/05/2017

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che ai sensi dell'art. 124 – I comma – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni della Valle del Torbido per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2017 al 24/05/2017

~~che ai sensi dell'art. 134 – III comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.~~

che il Consiglio ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 con voto espresso a maggioranza dei componenti ha dichiarato l'immediata eseguibilità del presente atto deliberativo.

Lì 09/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Arturo Tresoldi

Copia conforme all'originale.

Lì 09/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arturo Tresoldi

